



Comune di Crema

Settore Polizia Locale

Ordinanza n. 2017/00175 del 04/07/2017

Oggetto: Divieto permanente di balneazione nelle acque del canale "Pietro Vacchelli".

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che il D.P.R. 8 Giugno 1982, n.470 di disciplina l'uso delle acque destinate a scopo ricreativo primario, ovvero alla balneazione in ambito di tutela della salute pubblica, così come modificato dalla Legge 29 Dicembre 2000, n.422 – Legge Comunitaria;
- Che il citato D.P.R. 470/82, in particolare assegna ai Comuni, tra l'altro:
 - * La competenza della delimitazione, a mezzo di ordinanza del Sindaco, delle zone non idonee alla balneazione ricadenti nel proprio territorio;
 - * L'apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione sia esso permanente che temporaneo;
- Che il D.Lgs 30 maggio 2008, n.116 di "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione" è volto a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione, anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale;
- Che in ultimo il D.M. 30.03.2010, "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione", fissa le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del D.Lgs. 30.05.2008, n. n.116, di recepimento della Direttiva 200/07/CE, n.116;

PRESO ATTO:

- Che il Dipartimento Prevenzione Medica dell' ASL Cremona (ora ATS Val Padana), con nota n. 43167 del 09-07-2013, ad oggi vigente, ed avente per oggetto "balneazione fluviale in provincia di Cremona", nel far riferimento all'elenco delle acque lombarde balneabili, elenco comunque consultabile sul sito www.portaleacque.salute.gov.it, non compare alcuna area per la provincia di Cremona e ciò in ragione dell'assenza delle caratteristiche di accessibilità e fruibilità in condizioni di sicurezza e/o della insufficiente qualità delle acque, valutata secondo i criteri definiti dal D.Lgs 116/2008;
- Che, in particolare, il Consorzio Irrigazioni Cremonesi con nota del 03.07.2017 ed avente per oggetto: "Balneazione nel Canale Pietro Vacchelli - Proposta di ordinanza di divieto", facendo esplicito riferimento ad un recente annegamento di un giovane in territorio di Crema, nel chiedere l'emissione di una ordinanza di divieto di balneazione nel predetto canale, ribadisce che:

* La bassa temperatura dell'acqua, intorno ai 18 °C, la velocità della corrente e la presenza di numerosi manufatti idraulici, creano violente variazioni del flusso in profondità, esponendo i bagnanti a gravissimi pericoli, purtroppo celati dalla limpidezza ed apparente tranquillità superficiale;

RITENUTO per tanto necessario, ai fini della salute e della salvaguardia della pubblica incolumità vietare la balneazione nelle acque del canale "Pietro Vacchelli" per l'intero tratto ricadente nel territorio del comune di Crema e contestualmente procedere alla collocazione di idonea segnaletica di divieto di balneazione da installarsi nei principali luoghi di accesso al predetto canale Vacchelli;

VISTO:

- L'art. 50, c.5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni; l'art. 40 e 260 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. n.1265 del 27.07.1934;
- La Legge 689/1981;

ORDINA

1. E' FATTO DIVIETO DI BALNEAZIONE NELLE ACQUE DEL CANALE "PIETRO VACCHELLI" per il tratto interessante il territorio di Crema.
2. Il presente provvedimento ha durata illimitata nel tempo.

INFORMA

Che l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, n. 267, l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00, con pagamento in misura ridotta di **una sanzione pecuniaria pari ad €. 100,00**, secondo le disposizioni di cui alla Legge 689/1981 e s.m.i..

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Il responsabile del procedimento è il comandante della Polizia Locale dr. Giuliano Semeraro.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità ed inserita sul sito internet del comune di Crema.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- avanti al Prefetto di Cremona, entro 30 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971, n.1199;
- avanti al T.A.R. Regionale, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi della L. 6/12/1971, n.1034.

IL SINDACO
dott.ssa Bonaldi Stefania

